



# Comune di Sondrio

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **28** Reg. Deliberazioni

**OGGETTO: MODIFICA DEGLI IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE CONTENUTE NEL REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA.**

L'anno **duemilanove** addì **diciassette** del mese di **febbraio** alle ore **17:30** nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale.

			Presenti	Assenti
1.	MOLTENI Alcide	Sindaco	X	
2.	FERRARA Francesco	Assessore	X	
3.	BUSI Gianpiero	Assessore	X	
4.	RUINA Carlo	Assessore	X	
5.	COLOMBERA Fabio	Assessore	X	
6.	SCIARESA Alfio	Assessore		X
7.	MENEGHINI Omobono	Assessore	X	
8.	IANNOTTI Michele	Assessore	X	
9.	COTELLI Marina	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale Aldo Melloni.

Il Presidente della Giunta Comunale, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- Il comune di Sondrio, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 27.07.2001, poi integrata e modificata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 02.07.2007, ha approvato ed adottato il Regolamento comunale di Igiene Urbana, il cui art. 39 individua gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie da applicare a coloro che violano le singole prescrizioni in esso contenute in ottemperanza ai criteri generali di applicazione delle sanzioni amministrative stabiliti dalla L. 24 novembre 1981 n. 689;
- L'art. 16 della L. 24 novembre 1981 n. 689 disciplina il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, prevedendo l'ammissione al pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento;
- L'art. 6/bis del decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, poi convertito in legge con modifiche, ha sostituito il comma 2 dell'art. 16 della L. 24 novembre 1981 n. 689, prevedendo che per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle previsioni di cui al primo comma dell'art. 16 della L. 689/81;
- L'art. 7/bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) prevede che per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali e delle ordinanze adottate dal Sindaco e dal Presidente della Provincia sulla base di disposizioni di legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500;

**CONSIDERATO** come le modifiche apportate al secondo comma dell'art. 16 della L. 689/81 rispondano all'esigenza di consentire alle Amministrazioni locali di modulare diversamente gli importi delle sanzioni pecuniarie, in ragione dell'opportunità di introdurre criteri di proporzionalità nella definizione degli stessi in grado di adeguare la risposta sanzionatoria alla reale gravità delle condotte, e siano altresì finalizzate a superare il rigido meccanismo contemplato dalla citata norma che prevede l'applicazione di una graduazione impositiva degli importi prefissata per legge;

**PRESO ATTO** di come l'attuale assetto sanzionatorio contenuto nel regolamento di Igiene appaia con ogni evidenza non più rispondente alle finalità di dissuasione rispetto all'adozione di condotte illecite e di generale deterrenza nei confronti di comportamenti idonei a compromettere i profili di pulizia e decoro della città e la salubrità degli ambienti urbani; ne è prova il fatto che nel corso dell'anno 2008 sono vertiginosamente aumentate le violazioni riscontrate dalla Polizia Locale in tema di illecito smaltimento dei rifiuti e più in generale di inottemperanza alle disposizioni finalizzate a garantire le corrette procedure nel trattamento degli stessi;

**CONSIDERATA** pertanto l'indispensabilità di un provvedimento che, in ossequio alle nuove previsioni normative, provveda ad adeguare gli importi delle sanzioni pecuniarie da applicare ai trasgressori delle prescrizioni contenute nel Regolamento locale di Igiene, individuando per ciascuna specifica condotta trasgressiva una somma di unico importo, adeguata alla gravità della condotta, da corrispondere da parte del trasgressore quale pagamento in misura ridotta;

ANALIZZATE partitamene le singole previsioni sanzionatorie contenute nel Regolamento e valutate per ciascuna la gravità, l'impatto sulle condizioni di igiene e decoro dell'abitato e i condizionamenti negativi in termini di vivibilità dell'ambiente urbano e di libera fruibilità degli spazi pubblici da parte dei cittadini;

SENTITO in merito il Comandante del Corpo di Polizia Locale e valutata la sua proposta in ordine alla definizione dei nuovi importi in soluzione unica delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura ridotta da applicarsi per le violazioni alle prescrizioni regolamentari, proposta da condividersi perché adeguatamente costruita sul presupposto di un criterio di progressivo inasprimento delle sanzioni in riferimento alla diversa natura delle norme violate e delle correlative istanze di salvaguardia dei beni e dei valori oggetto di tutela;

VISTI l'art. 16 della L. 689/81 così come modificato e integrato dall'art 6/bis del decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, l'art. 7/bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e l'art. 39 del Regolamento comunale di Igiene urbana;

VISTI gli artt. 48 e 191 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.8.2000;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

Con voti unanimi, espressi palesemente;

## **D E L I B E R A**

1. di modificare gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 39 del Regolamento di Igiene urbana con previsione per ciascuna condotta trasgressiva di una somma di importo unico quale pagamento in misura ridotta per la violazione commessa e di approvare le nuove previsioni sanzionatorie come di seguito indicate :
2. Per le violazioni alle norme degli articoli n. 8, 9 e 10: conferimento dei rifiuti nei contenitori fuori dagli orari stabiliti o non adeguatamente confezionati o con modalità diverse da quelle prescritte dal presente Regolamento:
  - **Rifiuti urbani o assimilati:**  
€ 100,00 (cento/00)
  - **Rifiuti urbani pericolosi:**  
€ 150,00 (centocinquanta/00)
  - **Rifiuti speciali:**  
€ 200,00 (duecento/00)
  - **Rifiuti speciali pericolosi:**  
€ 250,00 (duecentocinquanta/00)
3. Per violazioni alle norme dell'art. 11: spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall'amministrazione comunale o dal gestore: €  
**150,00,00 (centocinquanta/00)**
4. Per violazione all'Ordinanza sindacale di cui all'art. 19 comma 1°: conferimento fuori dagli appositi contenitori dei rifiuti destinati alla raccolta differenziata:  
**€ 300,00 (trecento/00)**
5. per violazioni alle norme dell'art. 23, conferimento nei contenitori predisposti di rifiuti impropri:
  - **Rifiuti urbani o assimilati:**  
€ 100,00 (cento/00)

- **Rifiuti urbani pericolosi:**  
€ 150,00 (centocinquanta/00)
  - **Rifiuti speciali:**  
€ 200,00 (duecento/00)
  - **Rifiuti speciali pericolosi:**  
€ 250,00 (duecentocinquanta/00)
6. Per violazioni alle norme degli artt. 25 e 26: inosservanza degli obblighi di mantenimento del decoro e della pulizia di aree e terreni: €  
**100,00 (cento/00)**
7. Per violazioni alle norme degli artt. 27 e 28: inosservanza dell'obbligo dei gestori di attività commerciali o di parcheggi pubblici di tenere pulite le aree occupate durante e dopo l'uso delle stesse:  
**€ 150,00 (centocinquanta/00)**
8. Per violazioni alle norme dell'art. 29: inosservanza dell'obbligo degli appartenenti a spettacoli viaggianti di mantenere pulite le aree occupate durante e dopo l'uso delle stesse:  
•  
**€ 150,00 (centocinquanta/00)**
9. Per violazioni alle norme dell'art. 31: inosservanza del divieto di distribuire volantini nelle fattispecie previste:  
**€ 150,00 (centocinquanta/00)**
10. Per violazioni alle norme dell'art. 35: inosservanza del divieto di sporcare il suolo con lordure di animali e dell'obbligo di possesso di idonea attrezzatura per pulire o raccogliere le stesse:  
•  
**€ 100,00 (cento/00).**

Successivamente la Giunta Comunale con ulteriore votazione unanime favorevole, resa ed accertata nei modi di legge dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° c., del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267.

Fatto, letto e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

MOLTENI Alcide

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Aldo Melloni

---

**P U B B L I C A Z I O N E**

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il **20 FEBBRAIO 2009** e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Nello stesso giorno della affissione all'albo pretorio, verrà data comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del D. Lgs. n. 267, 18.08.2000.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Aldo Melloni

Lì, **17/02/2009**

---

Copia rilasciata per estratto - ai sensi dell'art. 6-quater, comma 1, del d. l. 12 gennaio 1991 n. 6 convertito con l. 15 marzo 1991 n. 80 e dell'art. 3, comma 2, del d. lgs. 12 febbraio 1993 n. 39 - mediante il sistema informatico del Comune di Sondrio. Il responsabile della riproduzione è il responsabile pro-tempore del servizio segreteria e personale, che alla data odierna è Livio Tirone.

Lì, **20 FEBBRAIO 2009**

---

Pubblicata all'Albo Pretorio il **20 FEBBRAIO 2009**

Reg.

N.

%NUM\_PUBBLICAZIONE%

F.to IL MESSO COMUNALE INCARICATO

---

**C E R T I F I C A T O D I E S E C U T I V I T A '**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **03 marzo 2009** per decorrenza termini di cui all'art. 134, 3° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lì,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**